



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 17/11/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 novembre 2015, n. 2007

Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sist. naz. di istr. e formaz. e delega per il riordino delle disp. legisl. vigenti”. Decreto del Presidente del Cons.ministri 12 ottobre 2015, n. 3178 - Attuazione dell’art. 1, comma 160, Legge n. 107/2015 - Indirizzi e criteri per l’individuaz. degli interventi di adeg. struttur. e antisism. o di nuova edificaz. degli ed. scol. di proprietà pbl.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue l’Ass. Curcuruto:

La legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare all’articolo 1 comma 160 prevede che:

Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, ed è altresì utile per l’assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica, comprese quelle di cui al Fondo per interventi straordinari previsto dall’articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, lo stesso comma prevede che i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico di cui al predetto Fondo, sono definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

I decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008, hanno approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, n. 3728/2008, n. 3864/2010, n. 3879/2010 e n. 3927/2011 hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, hanno individuato le relative procedure di finanziamento ed, infine, ripartito tra Regioni e Province autonome le risorse delle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, destinate, nell’ambito del predetto Fondo, agli interventi previsti dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 maggio 2015, n. 322, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha autorizzato l’utilizzo - da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui,

decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei decreti richiamati dallo stesso D.M..

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, n. 3178, in attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, definisce:

All'articolo 1, comma 1, il riparto e le modalità di impiego, per le annualità 2014-2015, delle risorse del Fondo di cui all'art. 32-bis del d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico del sistema scolastico, nonché della costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

All'articolo 2, che la somma complessiva ripartita tra Regioni e Province autonome è pari ad euro 40.000.000,00 per le annualità 2014-2015, e che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie, nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti. Inoltre, lo stesso articolo definisce che la quota di competenza regionale individuata dall'Allegato 1 dello stesso decreto, in misura non inferiore a euro 100.000,00, è assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori. Alla Regione Puglia, per le annualità 2014-2015, risultano assegnate risorse pari ad euro 2.424.000,00.

All'articolo 3, comma 1, che gli interventi destinatari dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al predetto articolo 1, con priorità per quelli esecutivi e cantierabili, o definitivi appaltabili, rientrano nelle seguenti tipologie:

a) Interventi di adeguamento strutturale e antisismico di edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche al sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i.

b) Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera a), si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.

c) Costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quell' esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione a per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale, che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.

All'articolo 3, comma 2, che non sono consentiti interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica già finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalità.

All'articolo 3, comma 3, che non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre destinazioni.

All'articolo 3, comma 4, che gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare gli edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 a 3 in vigore alla data di emanazione dello stesso decreto, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o a una di sismicità superiore.

All'articolo 3, comma 5, che gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2, come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici in cemento armato, se la necessità di intervento è determinata dalle combinazioni di carico statiche (stato limite ultimo o stato limite di esercizio), è richiesto un livello di conoscenza LC3.

All'articolo 3, comma 6, che non è consentito effettuare sullo stesso edificio, strutturalmente distinto

dagli edifici adiacenti, interventi finanziati per stralci successivi.

All'articolo 3, comma 7, che la proposta di una nuova costruzione deve essere motivata da un punto di vista funzionale, economico o di idoneità del sito. Infine, deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumità, dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile. In ogni caso l'edificio originario non può essere più adibito ad uso scolastico.

All'articolo 4, commi 1 e 2, che la Regione è tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione e, per semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e approvazione dei progetti, può indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990.

All'articolo 4, comma 3, che ciascuna Regione predisponesse e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, il piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui al predetto articolo 3, che intende realizzare, completo delle indicazioni ivi riportate al medesimo comma.

All'articolo 4, comma 4, che gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1 possono essere individuati da parte delle Regioni anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano stati finanziati con i mutui di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

All'articolo 4, comma 5, che nell'ambito dei piani degli interventi di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo delle economie che dovessero eventualmente rendersi disponibili all'esito dei lavori.

All'articolo 4, comma 6, che qualora i piani degli interventi di cui al comma 3 non pervengano entro il termine ivi indicato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze.

All'articolo 4, comma 8, che le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nel piano di cui allo stesso decreto, possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta di sostituzione e/o modifica degli interventi proposti, qualora per sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le opere non siano più realizzabili. In tal caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare la programmazione di cui al successivo articolo con apposito decreto.

All'articolo 5, comma 1, l'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

All'articolo 5, comma 2, il costo convenzionale di intervento è ritenuto comprensivo di I.V.A., spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera finita e collaudata.

All'articolo 5, comma 3, nel caso di interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore tra quella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da realizzare.

All'articolo 6, comma 1, che gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 6, comma 2, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari.

All'articolo 6, comma 3, che le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati, di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal R.U.P., fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

All'articolo 6, comma 4, che al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti locali proprietari degli immobili sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 3. Il monitoraggio avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'articolo 6, comma 5, che la durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

All'articolo 7, comma 1, che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca informa semestralmente il Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento dei lavori e si impegna a fornire i dati di monitoraggio necessari a garantire l'aggiornamento del WebGIS del Dipartimento stesso sugli interventi di adeguamento sismico;

All'articolo 7, comma 2, che il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.

In fase di acquisizione del parere della Conferenza Unificata sullo schema del decreto di cui si tratta, tenuto conto delle tempistiche ridotte stabilite dallo stesso schema, per ottemperare alle relative prescrizioni, il Servizio Scuola Università e Ricerca ha avviato un'attività di ricognizione sul territorio regionale per acquisire dagli Enti locali competenti le segnalazioni degli edifici scolastici che necessitano di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico, giusta nota prot. A00\_162-0006375 del 02/10/2015. A seguito della predetta attività sono pervenute n. 261 proposte di intervento.

Inoltre, il Servizio Scuola Università e Ricerca, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente DPCM, ha verificato, nell'ambito del Piano regionale di edilizia scolastica 2015/2017 approvato con D.G.R. n. 888/20115 e D.G.R. n. 1139/2015; l'eventuale presenza di interventi di adeguamento strutturale e antisismico, accertando che i progetti inseriti nel predetto Piano non prevedono esclusivamente tale tipologia di interventi ma anche altri tipi di lavori e, pertanto, non possono essere oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1 del DPCM n. 3178/2015.

Tanto premesso e considerato, al fine dell'individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 160 della sopra citata legge e del D.P.C.M. n. 3178/2015, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, e tenuto conto delle segnalazioni pervenute, in esito alla apposita ricognizione attivata dal Servizio Scuola Università e Ricerca, si propone alla Giunta regionale di:

- Approvare i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico di nuove costruzioni degli edifici scolastici di proprietà pubblica ubicati in territori rientranti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o di una sismicità superiore, ai sensi del D.P.C.M. n. 3178/2015.

- Dare mandato al Servizio Scuola Università e Ricerca di:

a) Procedere, sulla base delle predette segnalazioni acquisite in via preliminare e dei criteri approvati con il presente atto, all'individuazione, nell'ambito degli interventi di cui si tratta, esclusivamente, di quelli relativi ad edifici caratterizzati da una condizione di rischio sismico grave ed attuale, accertata da

verifiche tecniche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i.

b) Approvare con determinazione dirigenziale il Piano degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova edificazione e di trasmettere lo stesso al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, ai sensi del DPCM n. 3178/2015.

- Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. f).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore atia-For-nieliefre-e-L-avefe-che si intende qui integralmente riportata.

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori Responsabili, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente Servizio Scuola Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico o di nuove costruzioni degli edifici scolastici di proprietà pubblica ubicati in territori rientranti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o di una sismicità superiore, ai sensi del D.P.C.M. n. 3178/2015.

- Di dare mandato al Servizio Scuola Università e Ricerca di:

a. Procedere, sulla base delle predette segnalazioni acquisite in via preliminare e dei criteri approvati con il presente atto, all'individuazione, nell'ambito degli interventi di che trattasi, esclusivamente, di quelli relativi ad edifici caratterizzati da una condizione di rischio sismico grave ed attuale, accertata da verifiche tecniche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i..

b. Approvare con determinazione dirigenziale il Piano degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova edificazione e di trasmettere lo stesso al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, ai sensi del DPCM n. 3178/2015.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano